

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 5 agosto 2025.

Supplemento delle quote di sostanze stupefacenti, che possono essere fabbricate e messe in vendita all'estero, nel corso dell'anno 2025, dalla ditta Olon S.p.a., sede di Settimo Torinese.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO CENTRALE STUPEFACENTI

Viste le convenzioni internazionali in materia di sostanze stupefacenti e psicotrope;

Visti gli articoli 31 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309, recante «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza» e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il proprio decreto 12 novembre 2024: «Determinazione delle quantità di sostanze stupefacenti e psicotrope che possono essere fabbricate e messe in vendita in Italia e all'estero, nel corso dell'anno 2025», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 270 del 18 novembre 2024, con il quale la ditta Olon S.p.a. sita in via Schiapparelli n. 2 - 10036 - Settimo Torinese (TO), è stata autorizzata a fabbricare e a mettere in vendita per l'estero, nell'anno 2025, la quota della sostanza stupefacente tebaina di kg 12000;

Vista l'istanza datata 25 luglio 2025, a fronte dell'aumentata domanda sul mercato, con cui la citata ditta ha chiesto di essere autorizzata per l'anno 2025 a fabbricare e mettere in vendita, per l'estero, una quota supplementare della sostanza stupefacente tebaina pari a 10 tonnellate e che la quota complessiva risulta, pertanto, modificata in: tebaina kg 22000 per l'estero;

Preso atto che la ditta Olon S.p.a. (codice U.C.S. F54), sita in via Schiapparelli n. 2 - 10036 - Settimo Torinese (TO), è stata regolarmente autorizzata con proprio decreto dirigenziale n. 265/2024 alla fabbricazione ai sensi dell'art. 32 di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla rideterminazione delle quote di che trattasi, ad integrazione di quanto già autorizzato con il citato decreto direttoriale del 12 novembre 2024;

Visto il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e successive modificazioni e integrazioni;

Decreta:

La ditta di seguito elencata, Olon S.p.a. F54, in via Schiapparelli n. 2 - 10036 - Settimo Torinese (TO), è autorizzata a fabbricare, per l'estero, nel corso dell'anno 2025, la seguente quota complessiva della sostanza stupefacente tebaina:

Olon S.p.a. - via Schiapparelli, 2 -
Settimo Torinese (TO)

Sostanza	per l'estero (q.tà in Kg)
Tebaina	22000

Il presente decreto ha validità fino al 31 dicembre 2025.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 agosto 2025

Il direttore: LEONE

25A04547

**MINISTERO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY**

DECRETO 1° agosto 2025.

Determinazione annuale del contributo dovuto dagli aderenti al Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e riassicurazione – Anno 2025.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il codice delle assicurazioni private;


Visto l'art. 115 del codice delle assicurazioni private, concernente il Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e di riassicurazione, e, in particolare il comma 3, secondo periodo, ai sensi del quale il Ministro dello sviluppo economico determina annualmente, con proprio decreto, sentito l'IVASS e il Comitato di gestione del predetto fondo, il contributo da versare al Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e di riassicurazione, in misura non superiore allo 0,50% delle provvigioni annualmente acquisite dai mediatori stessi;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 30 gennaio 2009, n. 19, avente ad oggetto il regolamento recante norme per l'amministrazione, la contribuzione e i limiti di intervento del Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e di riassicurazione, in attuazione dell'art. 115 del codice delle assicurazioni private e, in particolare, l'art. 11, come modificato dal decreto ministeriale 3 febbraio 2015, n. 25, in base al quale il contributo a carico dei singoli aderenti al Fondo è determinato con decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottare ai sensi del citato art. 115, comma 3, del codice delle assicurazioni private;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei ministeri, convertito, con modificazioni, con legge 16 dicembre 2022, n. 204, con il quale il Ministero dello sviluppo economico ha assunto la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy del 25 ottobre 2024, con il quale il contributo che gli aderenti devono versare al Fondo di che trattasi, per l'anno 2024, è stato determinato nella misura dello 0,08% delle provvigioni acquisite dai mediatori di assicurazione e di riassicurazione nel corso del 2023;

Vista la nota del Presidente del Comitato di gestione del Fondo in argomento, prot. MT n. 0014790 del 16 maggio 2025, con cui è stato fornito parere favorevole alla fissazione del contributo, per l'anno 2025, in misura pari al contributo per l'anno 2024;



Vista la nota della Direzione generale consumatori e mercati prot. MT n. 0018218 del 10 giugno 2025, diretta ad acquisire il parere di competenza dell'IVASS sulla citata proposta del Presidente del Comitato di fissare per l'anno 2025 il contributo in argomento nella misura dello 0,08% delle provvigioni acquisite nel corso del 2024;

Considerato che anche l'IVASS, con nota prot. MT n. 0023616 del 16 luglio 2025, in esito all'esame del rendiconto finanziario relativo all'esercizio 2024, ha ritenuto di aderire alla soluzione prospettata dal predetto Comitato con la citata nota;

Ritenuto di condividere i predetti pareri e di fissare, per l'anno 2025, il contributo in argomento nella misura dello 0,08% delle provvigioni acquisite nel corso del 2024;

Decreta:

Art. 1.

1. Il contributo che gli aderenti devono versare al Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e di riassicurazione, per l'anno 2025, è fissato nella misura dello 0,08% delle provvigioni acquisite dai mediatori di assicurazione e di riassicurazione nel corso dell'anno 2024.

2. I versamenti di cui al comma 1 devono essere effettuati entro il 31 ottobre 2025. Nel medesimo termine i mediatori trasmettono al Fondo una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante le provvigioni acquisite nel corso dell'anno 2024.

Il provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 2025

Il Ministro: URSO

25A04523

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO PER IL GIUBILEO
DELLA CHIESA CATTOLICA 2025

ORDINANZA 11 luglio 2025.

Ordinanza n. 26 del 27 maggio 2025, recante: «Società “AMA S.p.a.” - Stabilimento sito nel Comune di Roma, Municipio VI, in via di Rocca Cencia, 301 - Modifica non sostanziale ai sensi dell'art. 29-nonies del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i. dell'autorizzazione integrata ambientale di cui alla determinazione dirigenziale della Regione Lazio n. G10701 del 5 agosto 2022, come, da ultimo, modificata a seguito delle ordinanze n. 19 e n. 47 del Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025, rispettivamente del 29 settembre 2023 e del 28 novembre 2024». Rettifica refusi. (Ordinanza n. 38).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO
PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025

Vista la legge n. 234 del 30 dicembre 2021 e successive modificazioni ed integrazioni recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024» che, all'art. 1,

comma 421, dispone la nomina con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 400 del 23 agosto 1988, di un Commissario straordinario del Governo in carica fino al 31 dicembre 2026 «al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025».

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 2022 con il quale il sindaco *pro tempore* di Roma Capitale è stato nominato Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 (di seguito Commissario straordinario) al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nell'ambito del territorio di Roma Capitale, come modificato dal successivo decreto del Presidente della Repubblica del 21 giugno 2022.

Visto

il decreto-legge del 17 maggio 2022, n. 50 recante «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, ed, in particolare, l'art. 13 rubricato «Gestione dei rifiuti a Roma e altre misure per il Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025» che, al comma 1, attribuisce al Commissario straordinario di Governo, limitatamente al periodo del relativo mandato e con riferimento al territorio di Roma Capitale, l'esercizio delle competenze assegnate alle regioni, anche per quanto riguarda:

la predisposizione e l'adozione del piano di gestione dei rifiuti di Roma Capitale;

la regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anche pericolosi;

l'elaborazione e approvazione del piano per la bonifica delle aree inquinate;

l'approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione di rifiuti, anche pericolosi, assicurando la realizzazione di tali impianti e autorizzando le modifiche degli impianti esistenti;

l'autorizzazione dell'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti, anche pericolosi, fatte salve le competenze statali di cui all'art. 7, comma 4-*bis* del decreto legislativo n. 152/2006;

l'art. 13, comma 2, del decreto-legge n. 50/2022, che prevede che il Commissario straordinario di Governo, ai fini dell'esercizio dei compiti di cui al comma 1, ove necessario, possa provvedere a mezzo di ordinanza, sentita la Regione Lazio, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;

l'art. 13, comma 2 ultimo periodo, del decreto-legge n. 50/2022 che dispone che la Regione Lazio si esprime

